



Reggio Emilia, lì 10/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI
Presidente Regione
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI
Assessore all'agricoltura,
caccia e pesca della
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO
Assessore politiche ambientali
e della montagna
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI
Servizio attività faunistico -
venatorie e pesca
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione – 5.11 Pavoncella

Inviando le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

5.11. PAVONCELLA *Vanellus vanellus*

1.11.2 Stato e valore conservazionistico

Si legge tra pag. 238 e 240: “*Specie considerata vulnerabile (SPEC 2) per la forte contrazione dell’areale riproduttivo e l’ampio declino della popolazione europea nel 1990-2000.*

Le principali cause sono legate alla perdita degli ambienti utilizzati per il pascolo e l’agricoltura tradizionale in favore di tecniche di coltivazione intensiva.

L'aumento della popolazione nidificante italiana può essere collegato alla chiusura della caccia in febbraio e all'applicazione di misure agro ambientali per la biodiversità che hanno permesso la rinaturalizzazione di molte aree dell'Emilia-Romagna.

Secondo i criteri e le categorie consigliate dall'IUCN per la redazione di liste rosse, la popolazione nidificante in Italia è stata classificata LC – A Minore Preoccupazione, (Peronace et al. 2012). Lo stesso livello di classificazione può essere adottato per la popolazione nidificante in Emilia-Romagna che rappresenta circa il 18% di quella italiana ed è **presumibilmente residente e probabilmente in declino nell'ultimo decennio (mancano informazioni aggiornate e omogenee su distribuzione e consistenza nell'ultimo decennio)**. La popolazione svernante in Emilia-Romagna rappresenta una frazione molto importante di quella Italiana: 21,6% nel periodo 1996-2000, 25,8 % nel periodo 2001-2005, 24,5 % nel periodo 2006-2010.” [...] “In Emilia-Romagna, come nel resto d'Italia, la specie risulta presente nella maggior parte delle zone umide e frequenta prati, pascoli, campi coltivati e incolti, sia in aree collinari che di pianura (di solito al di sotto dei 500 m s.l.m.), spesso ai margini di zone umide o al loro interno. In Emilia-Romagna i contingenti maggiori sono prevalentemente in pianura, anche se l'aumento della popolazione sembra coincidere anche con una maggiore occupazione di siti collinari, soprattutto in alcune aree dell'Appennino romagnolo e parmense.”

“Fattori di minaccia

I principali fattori limitanti noti per l'Emilia-Romagna sono costituiti da:

[...]

- **prelievo venatorio - assenza di statistiche venatorie** basate su efficaci analisi di campioni rappresentativi di dati di cerniera (numero capi abbattuti rispetto alle giornate di caccia, rapporto adulti/giovani e rapporto maschi /femmine) e di stime che permettano di valutare l'andamento della popolazione migratrice negli anni; le stime disponibili sui carnieri indicano che la percentuale di capi abbattuti in Europa ammonta a meno del 9% della popolazione in autunno (Petersen 2009). **La caccia non è pertanto la prima causa di declino della popolazione europea ma il prelievo può risultare incompatibile con il ripristino della specie in uno stato di conservazione favorevole.** Per l'Italia, dove la caccia è il principale fattore limitante per le popolazioni migratrici e svernanti con trend negativi nei paesi di origine, sono disponibili solo alcuni dati sullo sforzo di caccia e cioè sul numero di pavoncelle abbattute per numero di giornate di caccia effettuate dalla stagione venatoria 2004-2005 alla 2009-2010 (Sorrenti e Lenzoni 2014. [...])

- **predazione da parte di cani vaganti e corvidi** – fattore che può essere localmente di importanza elevata ma che per la popolazione nidificante regionale è di importanza medio-bassa”


Si richiede:


- **DIVIETO DI CACCIA IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 2** (Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.) **ED ALL'ART.7 COMMA 4** (Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2) **DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009.**

L'AZIONE AMMINISTRATIVA, PER EFFETTO DELL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE N°241/90 (L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.) **DEVE ATTENERSI AI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO.**

- **DIVIETO UTILIZZO DEI COADIUTORI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°8/94** (Art.16 comma 3 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.) **APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°107 del 18/4/14 CONFORME A SENTENZA N°392 del 12/10/05.**
- **APPLICAZIONE, DA PARTE DEGLI ORGANI DI CUI ALL'ART.1 DEL D.M. 23/03/07, DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.30 COMMA 1 LETT. E) PER LA VIOLAZIONE ALL'ART.12 COMMA 2** (Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.) **DELLA L.R. 7/4/00 N°27.**

Associazione Vittime della Caccia – Presidente  Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale  Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv. Rossella Ognibene 